

OGGETTO: **Errata Corrige Circolare prot. n. 00043/08 del 23 gennaio 2008 avente ad oggetto la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008).**

Alla pagina n. 3 della circolare in oggetto, il terzo capoverso, intitolato “Soppressione UITS”, è sostituito dal seguente:

***Riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici (art. 2, commi 634 - 636)***

Il comma 634 dell'articolo 2 statuisce che, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali sulla base di principi e criteri direttivi ivi elencati.

Ai sensi del comma 635, poi, gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro 30 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14 della suddetta legge. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.

Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui all'allegato A alla legge finanziaria, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 634, - dispone il comma 636 - sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 634. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 634 e 635, è stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che devono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. Nel suddetto elenco, al punto n. 1, figura l'Unione italiana tiro a segno (UITS).

Sono in corso contatti con i competenti ministeri per salvaguardare funzioni e competenze dell'UITS nell'ambito di un regolamento di riordino.